

CENTRO DI STUDI ROMANISTICI VINCENZO ARANGIO-RUIZ

OPVSCVLA

XII

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II



CENTRO DI STUDI ROMANISTICI VINCENZO ARANGIO-RUIZ

OPVSCVLA

XII

a cura del Dott. Alessandro Adamo

Il 1996, insieme alle Redazioni di Labeo e di SDHI, il Centro volle ricordare che nell'anno cadeva il centenario della promulgazione del BGB. La relazione fu affidata ad Antonio Mantello e tenuta il 22 novembre: il testo è stato pubblicato in Studia, perché quella rivista aveva preventivato di inaugurare con il LXII volume, per l'appunto del '96, una nuova sezione intitolata Recordationes. Ne accennò già Franco Amarelli. L'hanno presentata poi proprio lui e Mantello stendendo una sorte di 'progranna' dal titolo Uno dei nostri compiti (p. 401 ss.). La sezione si prefigge in particolare la realizzazione di un inventario, da poter valutare criticamente, delle tappe di quel percorso della giusromanistica che per lungo tratto è stato il percorso, talvolta indistinto, pure di gran parte di quelle che sono diventate poi le discipline giuridiche contemporanee.

Siffatta 'storia delle riflessioni d'interesse romanistico' intende costituire un possibile nuovo trait d'union con gli altri settori degli studi giuridici, poiché crea contesto riflessivo che dovrebbe coinvolgere, oltre agli storici delle esperienze giuridiche intermedie, i giuspositivisti che sappiano essere, essi stessi, 'storici' delle loro discipline.

In questo spirito, in occasione della celebrazione del BGB, Amarelli si riferì al documento che qui si pubblica per esteso, insieme alla sintesi di quel che egli ebbe a dire.

Napoli, 31 ottobre 1997

Vincenzo Giuffrè
direttore

FRANCESCO AMARELLI

**LA PROLUSIONE ROMANA DI CESARE VIVANTE
SIGNIFICATO DI UNA RILETTURA**

Nell'estate del 1896, alla fine di un lungo travaglio (che, come è ben noto, fu più dottrinario che pratico), veniva promulgato il *BGB*: il 1996 è stato, dunque, l'anno della ricorrenza centenaria dell'introduzione di questo codice, mentre il 2000 ne scandirà, invece, il trascorrere del primo secolo di vigenza.

Ponendosi, anche idealmente, a metà strada tra la stagione dei bilanci¹, per così dire, dei primi cinquant'anni del nostro Codice civile e quella, prossima ventura, della celebrazione dei primi cent'anni dall'entrata in vigore di quello che i tedeschi si diedero sul finire dell'Ottocento, il Centro Arangio-Ruiz (e, per esso, Vincenzo Giuffrè, suo infaticabile quanto sensibile direttore) ha organizzato, nel novembre dello scorso anno, al fine di richiamare l'attenzione sui cent'anni dalla promulgazione di questo ultimo codice, uno di quei faticosi pomeriggi di studio - di quelli, per intenderci, connotati dalla partecipazione congiunta di colleghi e studenti e illuminati dagli interventi del Professor Guarino, che hanno fatto la fama di questa struttura interdipartimentale della Federico II.

Ad esporci le reazioni, immediate e a caldo, della cultura giuridica italiana, più specificamente della romanistica, al processo codificatorio tedesco, culminato, nell'agosto del '96, con la promulgazione del *BGB* e, con gli esordi del Novecento, con la sua entrata in vigore, è stato invitato, dalla Sapienza, Antonio Mantello: evidentemente per le sue riconosciute capacità di innestare sulla sua sensibilità di romanista, cresciuto alla scuola di Riccardo Orestano, un'inclinazione, altrettanto intensa, verso la storia della tradizione romanistica, senza mai avere, nei confronti della medesima, un'attenzione che risulti separata da quella, che pure dev'essere tenuta desta, nei riguardi dei fatti sociali, politici e culturali, che con quella tradizione si intrecciano.

L'impegno assunto dall'illustre amico è stato assolto con la pronuncia di una conferenza, nella quale, travalicando i limiti dei quesiti che gli erano stati elencati, sono stati rievocati anche, e con suggestione, climi ed atmosfere. In un pomeriggio assai animato dagli interventi di molti dei presenti, Mantello ha così anticipato le risposte che, sul medesimo oggetto, gli avevo chiesto di elaborare per l'annata '96 di *Studia et Documenta Historiae et Iuris*. Con la pubblicazione di un saggio su *BGB*, diritto romano e questione sociale nell'Italia di quegli anni, si voleva, infatti, celebrando una ricorrenza epocale, inaugurare degnamente, in quel numero della rivista, una nuova rubrica, dall'esplicito titolo di *Eventa*: senza periodicità alcuna e solo quando se ne presenti l'occasione, la speranza è quella di ospitarvi contributi di maestri ed amici che, prendendo a pretesto la sottolineatura di fatti che coinvolgono gli interessi del nostro settore disciplinare, vogliano trarne spunto per aprire delle discussioni o, più spesso, per riaprirle.

Per il 1996 i contorni dell'evento non credo si potessero ravvisare più compiutamente in nessuna altra ricorrenza, se non in quella, centenaria, della promulgazione del *BGB*: non con la pretesa di celebrarne il suo impianto di derivazione romanistica, né col proposito di esaltarne l'impronta che può esserne rintracciata in altre codificazioni come la nostra del 1942, né, ancora, col desiderio di lodarne la sua perfezione tecnica, bensì con l'intento di ripercorrere l'inizio del cammino dei primi cent'anni senza diritto romano applicato. In altre parole, avevo chiesto a Mantello di tentare di focalizzare le reazioni degli studiosi e degli operatori alla fine dell'*heutiges römisches Recht*, quando cioè si dice che ha inizio, con la fine della sua attualizzazione, la fase più matura della sua *Historisierung* (i suoi primordi, per verità, datano molto prima, se appena si pensi a Cuiacio, Gotofredo, Vico; gli esiti che essa ha avuto, invece, lungo buona parte del secolo che sta per chiudersi, non sempre lasciano soddisfatti o persuasi: ma tutto questo - è superfluo avvertirlo - richiederebbe un bilancio di un'ampiezza tale che sarebbe ingenuo pensare di potere comprimerlo con poche battute in questa sede).

Sembrandomi fuor di luogo, quanto soprattutto inutilmente riduttivo, riassumere i termini della conversazione, essendone il testo apparso, in questi mesi, con tutto il suo ampio corredo di docu-

mentazione critica, sia in *SDHI* che sulla *Rivista di diritto commerciale*², Mantello consentirà che io - meglio esplicitando alcune delle cose dette nelle parole di introduzione e in quelle che seguirono durante il dibattito che, dopo la conferenza, si tenne - rimetta sotto i suoi occhi, e sotto quelli di chi adesso mi legge, alcuni materiali, e alcune connesse brevi riflessioni, con il solo proposito di aumentare in concretezza le argomentazioni esposte e nella conversazione e nel saggio che la riproduce.

A spiegare le critiche che, verso quella codificazione, furono rivolte specie sul piano del sociale (nel *BGB* è, infatti, assente una sufficiente considerazione dei lavoratori dipendenti in quanto, come il Professor Guarino ha spiegato nel corso del suo intervento³, il problema, non affrontato dal legislatore, né dalla riflessione giurisprudenziale romana, non era stato di conseguenza affrontato neppure nel trattato di Pandette di Bernardo Windscheid, che di quel codice fu la fonte) penso che giovi tener presente l'aspettativa, forse un pò eccessiva, che s'era avuta, da parte di molti, verso quell'opera di codificazione in corso, nel cuore dell'Europa, in un Paese ritenuto, sotto molti profili, tra i più avanzati.

Svela, in maniera esemplare, questo eccesso di aspettativa, una prolusione che, nel 1898, Cesare Vivante, il fondatore della moderna giuscommercialistica italiana, tenne nell'Università di Roma. Nel momento del suo insediamento, il nuovo professore di Diritto commerciale, che La Sapienza aveva chiamato dall'Università di Parma, sente, innanzi tutto, il dovere di dichiarare il debito da lui contratto con gli storici del diritto - il nome di Schupfer, suo maestro, permette di ricomprenderli tutti - da cui "ho appreso, egli dice, a cercare le leggi della vita sociale nella nozione sicura ed organica di un mondo scomparso". "Io vi ho aggiunto - prosegue Vivante - solo lo studio del presente momento economico (...) e con questo metodo (quello che Schupfer gli aveva insegnato) ho vinto".

Questo nella premessa; tutto il resto della prolusione, invece, è destinato ad illustrare "i difetti sociali del codice di commercio", per il quale l'insigne studioso lamenta, in primo luogo, il fatto che il legislatore, per compilarlo, abbia chiamato "gli industriali, i banchieri, gli assicuratori, i rappresentanti delle grandi società ferroviarie, le Camere di commercio, tutrici anch'esse del grande e del pic-

colo commercio, gli uomini che nella professione e nell'insegnamento erano abituati a difenderne gli interessi".

Si continua poi deplorando l'assurdità di quell'articolo "che dice gli usi commerciali varranno come legge per tutti quelli che contrattano coi commercianti. E siccome, osserva ancora Vivante, fra questi usi ve n'ha molti introdotti per gabbare i consumatori, così questi sono costretti a farsi gabbare per forza di legge".

L'autore continua poi rilevando la scarsa sensibilità di quel codice per materie come quella assicurativa e previdenziale: in altri termini, viene sottolineata la pochezza quanto l'arretratezza, che da quella codificazione vengono messe in evidenza, dell'ordinamento, giuridico ed economico, dell'impresa.

Dopodiché, si comincia a lodare, per contro, quello che sta accadendo nella Germania di quegli anni. Siamo nel 1898. Viene sottolineato, ad esempio, come nel §346 del Codice di commercio germanico ci sia finalmente, nella recente revisione, la cancellazione dell'autorità di legge riconosciuta agli usi, da non considerare pertanto opponibili ai non commercianti.

Più avanti, a proposito del progresso compiuto dalla società civile tedesca in materia assicurativa e previdenziale, vengono esibiti dei dati che, in parte, potrebbero contribuire a spiegare la delusione, che in molti prese corpo, davanti alla lettura del BGB. Dice, infatti, Vivante: "(in questo settore) l'esempio della Germania ha le attrattive delle costruzioni titaniche. (L'anno passato, vale a dire il 1897) l'industria tedesca ebbe la forza di coprire coi suoi contributi (...) 22 milioni di operai contro gli accidenti, 7 milioni contro le malattie, 11 milioni contro la vecchiaia e di spendere nell'ultimo decennio, dal 1885 al 1895, 1353 milioni di marchi per soccorsi alle vittime del lavoro e alle loro famiglie. (... È in questa maniera che la Germania si è messa) a capo del mondo civile (...) tutta compresa dei suoi doveri sociali (e convinta che) quella sola industria ha diritto di esistere che può riparare le forze che essa consuma".

Le parti della prolusione, che ho richiamato fin qui, penso servano a chiarire, in qualche misura, da dove traggano origine le critiche che, in molti, si sentirono di dovere esprimere prima sui proget-

ti, poi al cospetto dell'esito di un processo codificatorio connotato essenzialmente solo dal suo rigore tecnico, ove si consideri la purezza dottrinale e la neutralità ideologica⁴ dei giuristi che si fecero carico della redazione di quel codice (ciò che, certo, gli ha consentito, come è stato felicemente notato, di non consumarsi in uno con la fonte politica che lo aveva espresso, ma addirittura di sopravvivere alla medesima). Gli studiosi, come i pratici, rimasero cioè sorpresi non poco da quell'inaspettata distanza che il BGB mantenne dalle istanze che, invece, la società civile era riuscita ad esprimere, almeno in Germania, negli ultimi venti anni, in un tornante della storia europea nel quale la visione liberale era in atto e il modello socialista soltanto teorico e non storicamente attuato.

Non dimentichiamo, inoltre, che il decennio con cui l'Ottocento si chiude è quello nel quale un Papa, Leone XIII, emana la *Rerum novarum*: un'enciclica, questa, peraltro non l'unica⁵ di questo pontefice a contemplare la condizione operaia, l'essenza del salario, l'opportunità e i modi della sua contrattazione.

Essendo il testo di questo documento pontificio ora disponibile anche negli Atti del convegno che per il suo centenario si tenne in Laterano⁶, mi sia perciò consentito, nelle pagine che seguono, riprodurre, nella sua interezza, solo la prolusione romana di Cesare Vivante: sebbene dopo la pubblicazione ne *La riforma sociale*, la rivista di Nitti, essa fosse stata ripubblicata nel *Monitore dei Tribunali*, strumento, questo, di consultazione piuttosto frequente da parte dei giuristi, ci risulta, però, oggi completamente scomparsa dall'orizzonte documentale e problematico di costoro⁷. Rileggiamola dunque insieme:

I DIFETTI SOCIALI DEL CODICE DI COMMERCIO

Prolusione^a

Alle gentili signore che inaugurano la mia scuola meglio di me colla loro graziosa presenza; ai colleghi insigni che mi furono e saranno anche nell'avvenire riveriti maestri; alla memoria illibata dell'uomo eminente di cui proseguo l'insegnamento^b; a voi, miei dilette studenti, al cui cospetto la mia vita ringiovanisce e si allietta, rendo il mio saluto più caro. Voi mi veniste incontro orsono alcuni mesi con parole così ospitali che mi affrancano da ogni timore per le vostre liete accoglienze; vi era in quel saluto, che mi

avete inviato a Bologna, tanta nobiltà di propositi che posso ritenere di aver trovato in voi quegli studenti ideali che da tanto tempo ho cercato. Diceva la vostra lettera: "noi ci stringeremo intorno a lei come una legione di lavoratori pazienti e modesti intenti a scoprire la voce del diritto che vien su dalle cose". Oggi vi piglio in parola e vi prego di udire le voci che salendo dalla vita invocano un ordinamento giuridico più adatto ai rinnovati bisogni.

Ma prima udite un altro saluto, che è anche un atto di riconoscenza.

Sono ormai più di 16 anni che io faceva un pubblico esame per ottenere quella cattedra di diritto commerciale nella Università di Parma che ho poi occupato. Le prove si tenevano in questa sede della Sapienza, nell'aula che si apre qui sotto. L'aula era buia; in fondo, all'oscuro, sedevano i miei cinque giudici; io era solo a disputare con loro; era solo a Roma, ove la solitudine è tanto penosa di fronte alla sua grandezza. Nemmeno quei vecchi ritratti di cardinali e di principi che sogliono nelle sale d'Italia guardare i candidati con occhio reso indulgente dalla polvere e dal tempo mi confortavano dall'alto. Solo da un angolo lontano il prof. Schupfer col solito sguardo animato da arguta bontà mi seguiva nella difficile prova. Da lui aveva appreso a cercare le leggi della vita sociale nella nozione sicura ed organica di un mondo scomparso; io non aveva fatto che aggiungere lo studio del presente momento economico alle nozioni che aveva tratto dalla sua scuola ed ho vinto col suo metodo e col suo incoraggiamento. Dalla bontà con cui egli mi seguì e mi confortò negli studi io trarrò un insuperabile esempio per amarvi e per seguirvi nel vostro cammino.

*
* *

Il commercio compie indubbiamente una grande funzione sociale poiché distribuisce le merci nei luoghi ove occorrono, nella quantità e nella qualità necessarie, a tempo opportuno. Esso trasforma la produzione individuale in produzione sociale, i prezzi differenti e spesso eccessivi dei mercati locali nei prezzi medi e uniformi del mercato mondiale. Ma esso compie questa funzione con una grande perdita di forze, come una macchina che consuma soverchiamente in paragone di quello che rende.

La libera concorrenza ha moltiplicato gli uomini d'affari e con essi le spese necessarie per farli vivere. Nella piazza, nella via dove bastava un merciaio ne sono sorti quattro, e i consumatori che non possono moltiplicarsi nella stessa proporzione dovettero fare le spese per tutti. Collocati l'uno a due passi dall'altro, in continuo combattimento, cercarono spesso di guadagnarsi clienti con un falso buon mercato, col peso adulterato, con le merci sofisticate o scadenti, colle insidiose agevolzze del credito, colle mancie capziose prodigate ai domestici. In una sola cosa procedettero d'accordo: nell'aumentare i prezzi ad ogni crisi, ad ogni inasprimento di imposte; nel

conservarli al limite raggiunto anche quando erano cessate le ragioni di quell'aumento. In seguito a questi aggravii accumulati, il prezzo della vendita al minuto è spesso doppio del costo di produzione. Analisi precise applicate a questi fenomeni economici accertano che colla stessa somma con cui una famiglia operaia vive un giorno e mezzo comperando a credito e al minuto, vivrebbe tre giorni comprando all'ingrosso e a contanti. Questa è l'usura commerciale che penetra insidiosamente in ogni parte dell'organismo economico sotto la forma imponderabile di aumento di prezzi.

Vi ha più in alto l'usura del denaro impiegato dall'alta finanza per fondare o per estendere industrie sterili e superflue, agevolando l'emissione di azioni e di obbligazioni allo scopo di guadagnare i benefizi talora enormi derivanti dal collocamento dei titoli. Vi ha l'usura del denaro che si impiega nelle borse, non per agevolare la vendita effettiva dei titoli e delle merci, ma per farli circolare fittiziamente, per speculare sulle differenze, che spostano la ricchezza da un giuocatore ad un altro, senz'altro produrre che delle rovine. Il capitale della banca che si vedrebbe ridotto ai minimi saggi di interesse dei depositi e degli impieghi fondiari corre ad infervorare la passione dei giuocatori promuovendo i rialzi fittizi di titoli e di merci, che porgono un ingannevole impulso al commercio e all'industria. Questa falsa direzione data al movimento del capitale priva l'agricoltura dei capitali necessari al suo esercizio, distoglie gli operai dalla campagna per attirarli colle più alte mercedi nelle città; promuove il lusso e lo sfarzo degli azionisti che si credono di punto in bianco durevolmente arricchiti, finché, svanita l'illusione, sono tutti travolti nella stessa rovina, imprenditori e operai, speculatori e possidenti. I vantaggi che si sogliono attribuire ai giuochi di borsa, quello di estendere il mercato dei titoli e di attenuare le oscillazioni dei prezzi non compensano certo le rovine che la borsa produce colla sua circolazione viziata.

La grande massa dei produttori e dei consumatori tenta di reagire contro questa funzione troppo costosa e perturbatrice dei commercianti, cercando di ridurre o di eliminare l'opera loro. I più arditi e i più avveduti possono trovare un posto nel ricco commercio delle colonie; ma l'Europa impoverita da secoli di consumo non ha più i mezzi per fare le spese per tanto lusso di intermediari. Essa profitta della sua civiltà per agevolare i rapporti fra chi produce e chi consuma. La facilità delle comunicazioni epistolari, telegrafiche e personali; l'unità delle monete, dei pesi e delle misure; le tariffe dei trasporti ridotte in senso inverso delle distanze e delle quantità; il sussidio degli Istituti di credito che agevolano i pagamenti a grandi distanze e coprono anticipatamente contro le oscillazioni dei cambi; la possibilità di assicurarsi contro ogni rischio e di calcolare anticipatamente la spesa; l'esercizio più facile del diritto anche nei rapporti internazionali: sono tutte cause che cooperano a ridurre l'intervento dei commercianti. Anche lo stato sembra accamparsi, più o meno consciamente, contro di loro, quando agevola le relazioni dirette dei produttori coi consumatori colle

agenzie commerciali e consolari, colle esposizioni permanenti e avventizie, coi musei commerciali, colle leggi fiscali, e due nuove ora se ne propongono che tendono allo stesso scopo per diverse vie, col sopprimere l'odiosa barriera del dazio consumo che divide chi produce in campagna da chi consuma in città, e coll'esimere gli agricoltori che vendono al minuto i prodotti dei loro fondi dalla tassa sul reddito. Le stesse Camere di commercio, che pur sono costituite e mantenute da commercianti, colle loro informazioni dei mercati stranieri, colle loro esposizioni stabili di campioni cooperano a quel riavvicinamento che esclude l'opera degli intermediari. Così le nuove influenze sospingono questi istituti a compiere una funzione sociale contraria alla funzione sempre più angusta da cui ebbero origine. Là dove i produttori agricoli e industriali isolati si sentirebbero incapaci di raggiungere colle loro offerte i consumatori tentano di riescirvi associandosi in consorzi agrari, in latterie cooperative. Là dove i consumatori attenderebbero indarno le offerte dei produttori vanno spesso a cercarle associandosi in cooperative di consumo e di credito. Così, mentre la massa delle merci che circolano pel mondo è enormemente cresciuta, l'attività specifica dei commercianti si va riducendo: essi gridano alla crisi ed alla miseria, ma la condizione economica del paese migliora perché, soppresso il loro intervento, i produttori guadagnano di più e i consumatori spendono meno.

Tuttavia il Codice di commercio, in corrispondenza colla fase economica precedente, - le leggi sono quasi sempre in ritardo - ha conservato ai commercianti quella posizione privilegiata che avevano saputo conquistarsi nella costituzione essenzialmente mercantile dei comuni medioevali. Il nostro legislatore chiamò a compilare il Codice di commercio gli industriali, i banchieri, gli assicuratori, i rappresentanti delle grandi società ferroviarie, le Camere di commercio, tutrici anch'esse del grande e del piccolo commercio, gli uomini che nella professione e nell'insegnamento erano abituati a difenderne gli interessi. Quindi n'è uscita una legge di classe che lascia senza una sufficiente tutela giuridica chi tratta coi commercianti. Si lasciarono senza difesa i depositanti che non possono esercitare alcun controllo e alcun privilegio sulle riserve delle Banche che pur si alimentano principalmente coi loro depositi; perciò si videro e si vedranno portar via di nuovo con periodiche razzie i loro risparmi. Gli assicurati che depongono anch'essi nelle riserve delle Compagnie i loro risparmi per provvedere ai dì del dolore sono abbandonati quasi del tutto alla probità non sempre sicura di chi le amministra. I portatori di obbligazioni, dispersi e lontani, non hanno chi tuteli stabilmente i loro interessi presso la Società che le ha poste in circolazione. Gli azionisti sono costretti a subire la tirannia di maggioranze corrotte e fittizie, composte colle azioni distribuite dagli amministratori fra i loro amici e commessi: questi li assolvono da tutti i peccati in cui sono caduti, anzi li proclamano benemeriti del fallimento a cui trassero l'impresa sociale, e il loro voto seppellisce per sempre le proteste dei veri azionisti. E al di sopra di questi ordinamenti unilaterali, dettati a favore delle grosse

imprese, l'impero di un principio generale, ora esplicito ora sottinteso, che, consacrando la piena libertà delle convenzioni, permette al commerciante di attenuare nelle clausole dei contratti la propria responsabilità o di sopprimerla completamente. La legge presta a questi patti la sua forza coattiva, senza avvertire che si fa complice della oppressione dei deboli.

Come se tutti i cittadini fossero fiorenti quando il commercio fiorisce, come se il supremo interesse del consorzio sociale fosse la prosperità dei commercianti, fummo tutti assoggettati alla legge che questi si sono venuti creando a tutela dei loro interessi. Il Codice ha scritto press'a poco così: chiunque contratta con un commerciante deve subire la legge commerciale, e quindi ogni affare che fate per nutrirvi, per vestirvi, per viaggiare, per assicurarvi, per depositare i vostri risparmi, per recarvi a teatro, per comperarvi un libro è soggetto al Codice di commercio. Come professore di diritto commerciale dovrei rallegrarmi di veder così estesa la sfera del mio insegnamento, ma come cittadino deploro che una legge di classe perturbi quella solidarietà sociale che dovrebbe essere il supremo intento di ogni legislatore. Forte della sua legge professionale il commerciante ha diritto di negare ogni dilazione a' suoi debitori (art. 42); può esigere pe' suoi crediti un interesse più alto; - si è visto un Comune che aveva comperato dei libri di scuola pei bambini poveri condannato a pagare il 6% di interessi dal dì dell'acquisto pel tardato rimborso; - può provare i suoi diritti con ogni larghezza di prove e colpire i suoi clienti di scadenze inflessibili o di rapide prescrizioni; - si è vista respingere l'azione redibitoria di un agricoltore che aveva tardato più di due giorni a protestare una macchina difettosa; - può invocare dal giudice contro il suo debitore, senza lasciargli il tempo di difendersi, provvedimenti eccezionali come il sequestro, la perizia, la vendita all'incanto; può ricorrere a procedimenti abbreviati e sommari; e può costringere i suoi debitori a difendersi come convenuti là dove egli tiene il centro de' suoi affari. Mentre, come sapete, ognuno ha diritto di stare in giudizio innanzi ai giudici del luogo ove abita, il commerciante può di regola costringervi a fare le vostre difese nel luogo ove egli ha il suo negozio: se voi abitanti di Roma comprate degli abiti a Torino può citarvi a Torino, se comprate dei vini in Sicilia può citarvi in Sicilia, e quindi mettervi nella necessità di rinunciare alla vostra difesa piuttosto che affrontare le spese e i rischi di un giudizio lontano. A questa guisa, nel presente sistema legislativo, il commerciante gode di privilegi maggiori che al tempo delle corporazioni d'arti e mestieri, poiché allora poteva invocare la legge e la procedura commerciale solo quando litigava contro gli altri mercanti, e tutt'al più quando era chiamato in giudizio quale convenuto; oggidì può invocarle sia come attore sia come convenuto contro chiunque ebbe la fortuna di contrattare con lui.

Ma il legislatore ha fatto di più a favore dei commercianti, poiché ha delegato ad essi il proprio potere legislativo, scrivendo nel Codice un articolo che dice: gli usi commerciali varranno come legge per tutti quelli che

contrattano coi commercianti. E siccome fra questi usi ve n'ha molti introdotti per gabbare i consumatori, così questi sono costretti a farsi gabbare per forza di legge. In tal modo si è elaborata, con una serie di secolari soperchierie, la consuetudine commerciale di dare alle merci anche scadenti i titoli più pomposi; il finissimo e il sopraffino sono titoli che si danno a qualità mediocri, perché per le migliori c'è il *non plus ultra* o *l'excelsior*. Fu il commerciante al minuto, bisognoso di credito, che essendosi rassegnato a ricevere per merce finissima quella mediocre, diede luogo colla sua rassegnazione a quella consuetudine che può valere ormai per tutti i cittadini che contrattano coi commercianti. Così in molti rami di commercio si dà la tara per merce, come il barile per vino o per zucchero; a Venezia, per consuetudine commerciale, si dà per olio di oliva un olio di oliva che è mescolato con quello di cotone^d; a Messina si dà col nome di olio giallo e chiaro un olio che non è né chiaro, né giallo^e; in Lombardia si dà per formaggio parmigiano quello più scadente che si fabbrica a Lodi, offuscando il credito che la provincia di Parma seppe acquistare a' suoi prodotti colla probità del lavoro. Se vi lagnaste di veder calcolato il peso del barile per vino; di ricevere un olio mediocre per un olio finissimo, vi chiuderebbero la bocca dicendovi che il Codice vi obbliga a subire le consuetudini commerciali.

Nel commercio bancario le usanze non sono più rassicuranti. Pare che il banchiere favorisca i suoi clienti col mite saggio del denaro, poi lo aggrava di molteplici provvigioni, fa decorrere l'interesse a carico del cliente dal dì in cui gli consegna il denaro, e a suo favore dalla settimana o dal mese successivo a quello in cui lo deposita; così l'interesse in apparenza mite si fa usuratizio. Il banchiere pretende che l'uso gli dia il diritto di disporre dei titoli di credito inviati dal cliente a titolo di deposito o di garanzia, e così alimenta colla roba altrui le proprie malsane speculazioni di borsa. Se in questo caso il cliente volesse rivendicare contro il banchiere fallito i suoi titoli ed invocare la protezione della legge penale contro le appropriazioni indebite, gli si chiuderebbe la bocca dicendogli che egli ha perduto questi diritti per consuetudine commerciale.

Molte di queste consuetudini non ingannano i commercianti che le conoscono e le scontano nel prezzo, ma ingannano i consumatori che non le conoscono. Se si vuol favorire la provvida, economica tendenza dei consumatori a rivolgersi direttamente agli industriali e ai commercianti all'ingrosso, bisogna salvarli da queste insidie che si coprono eufonicamente col nome di consuetudini. Il Codice di commercio germanico, che nella recente revisione ha tolto agli usi ogni autorità di fronte ai non commercianti (§ 346) si è già messo per questa via.

*
* *

Quando il legislatore vuole regolare un contratto nel mero interesse privato egli non fa altro di regola che consacrare le convenzioni invalse per

consuetudine, e quindi ribadisce in articoli di legge le norme che il contraente più forte ha imposto al più debole: così nel contratto di trasporto, di mandato, di locazione, di assicurazione. Solo quando la disciplina di questi contratti è riveduta con spirito sociale, solo allora il contraente oppresso trova una tutela giuridica conforme al proprio interesse.

Ciò appare con evidenza paragonando le più recenti leggi sociali sull'assicurazione colla disciplina che il nostro Codice di commercio impose a questo contratto.

Una trasformazione essenziale si va operando nell'ordinamento economico e giuridico dell'impresa. L'eccessivo numero degli operai accorrenti al lavoro li aveva posti in balia dell'imprenditore come forze muscolari sfortunate di diritti o incapaci di esercitarli. Oggidì le masse operaie tendono a regolare la loro concorrenza e, sostenute da leggi d'ordine pubblico, pigliano posizione nell'impresa come soggetti di diritti inalienabili e irreducibili. L'essenza del salario si viene lentamente mutando. Esso non scende più liberamente sotto la pressione della concorrenza oltre il minimo necessario alla vita, ma trova un limite nella sua discesa nei bisogni psichici dell'operaio. Si tende a considerare come un salario legittimo quello solo che può assicurargli, oltre il vitto per lui e per la famiglia, un compenso contro gli accidenti del lavoro, contro gli ozi forzati, contro le malattie e la morte precoce. Da ciò quella penetrazione sempre più viva degli operai nell'organismo dell'impresa; la loro vigilanza perché si usino i mezzi adatti a prevenire gli infortuni; perché si amministrino con probità la cassa di mutuo soccorso, la scuola, l'asilo infantile, l'ospitale, che divengono a poco a poco gli oneri imprescindibili dell'impresa industriale; la loro partecipazione sempre più frequente al profitto dell'impresa come stimolo e compenso al lavoro; e infine quelle numerose forme di assicurazioni contro le malattie, contro gli infortuni, contro la vecchiaia che legano tutti gli industriali e gli operai esposti allo stesso pericolo in un vincolo di effettiva solidarietà a favore dei disgraziati che ne sono colpiti.

In questa via l'esempio della Germania ha le attrattive delle costruzioni titaniche. L'industria tedesca ebbe la forza di coprire co' suoi contributi nell'anno scorso 22 milioni di operai contro gli accidenti, 7 milioni contro le malattie, 11 milioni contro la vecchiaia e di spendere nell'ultimo decennio, dal 1885 al 1895, 1353 milioni di marchi per soccorsi dati alle vittime del lavoro e alle loro famiglie^f. L'industria tedesca affrontò questo peso senza un'esperienza statistica che permettesse di valutarlo almeno per approssimazione; l'affrontò come una necessità, per convinzione che quella sola industria ha diritto di esistere che può riparare le forze che essa consuma. Essa si mise a capo del mondo civile conducendolo per questa nuova via, tutta compresa de' suoi doveri sociali. Ed emerse vittoriosa da questa prova difficile, che la concorrenza di altri paesi mercantili rendeva più difficile, guadagnando i più remoti mercati coi progrediti metodi di lavoro. Mossi dal loro tornaconto, per pagare premi più miti, gli industriali si adoprano

a rendere più sicura e più igienica la vita delle officine; mossi dal loro tornaconto, per evitare risarcimenti più gravi, gli uffici assicuratori sorvegliarono che i mezzi preventivi delle disgrazie fossero diligentemente applicati, e moltiplicarono gli istituti di cura che affrettano le guarigioni e ridonano al lavoro gli operai che altrimenti sarebbero stati condannati all'invalidità od alla morte. Si aprirono ospitali, case di salute, servizi di medicinali, ambulanze diurne e notturne, messe in comunicazione telegrafica o telefonica colle fabbriche. Gli operai stessi furono chiamati a pigliar parte nell'amministrazione dei consorzi assicuratori, a comporre le loro controversie colle vittime del lavoro: messi a parte degli oneri che pesano sulle industrie intesero la necessità di non fiaccarle con soverchie esigenze e uno spirito di conciliazione penetrò nelle officine.

Ciò che le Corporazioni d'arti e mestieri facevano nel medioevo per la piccola famiglia dei soci, oggi si può compiere per milioni di operai, traendo dal grande numero il rimedio ai grandi pericoli. Il contratto di assicurazione, uscito dal campo angusto della speculazione privata, fu tratto a compiere una funzione sociale poiché esso va intessendo una rete di sicurezza intorno all'attività umana, eliminando le cagioni che possono turbarla o arrestarla. Fondata sull'esperienza, valutata con metodi statistici, diffusa dall'impulso sempre più vivo della previdenza e dalle leggi coattive che vi suppliscono, essa mette in evidenza quella solidarietà latente di interessi che esiste fra le persone esposte ai medesimi rischi, e le costringe a portare il proprio contributo alle sofferenze di coloro che ne sono colpiti.

Anche in Italia sta per finire lo stato di guerra che si apriva ad ogni istante fra padroni ed operai. Una legge che obbliga gli imprenditori ad assicurare i loro operai contro gli infortuni, pone a carico del profitto industriale l'onere di risarcire le vittime del lavoro, e tutta dominata dalla sua funzione sociale passa sopra ai geniali ma insufficienti principii della libera concorrenza e della libera previdenza. Essa impone solide garanzie e pronte liquidazioni alle imprese assicuratrici; essa custodisce l'indennità promessa alle vittime del lavoro contro le pretese dei creditori affinché raggiunga la sua funzione riparatrice.

Consideriamo invece com'è regolata dal Codice di commercio l'assicurazione privata, in cui non penetrò quello spirito sociale che domina l'assicurazione operaia. Piccole imprese di ogni stampo, abusando delle forme geniali della mutualità o della cooperazione, si gettarono sulla previdenza italiana per sfruttarla e per ingannarla. Esili mutue, esili cooperative, prive di capitali, aiutate da agenti senza coscienza e da una stampa venduta, si rivolsero alle classi più umili colla promessa di difenderle contro la grandine, l'incendio, le malattie, la vecchiaia. Ne assorbirono gli scarsi risparmi, poi nel dì del sinistro scomparvero flagellando l'industria di un sinistro più grave di quello contro il quale vantavano di proteggerla. Il Codice si era affidato nei miracoli della libera concorrenza e seminò il campo di vittime.

Dall'altro lato, fidando nella libera previdenza, la legge lasciò, di re-

gola, l'indennità assicurata sotto l'impero del diritto comune; la lasciò esposta, come ogni altra parte del patrimonio, ai sequestri e ai pignoramenti dei creditori, alle cessioni forzate dalla miseria. La somma che dovrebbe andare a ricostruire la casa, a riseminare il campo, a confortare la vedova e gli orfani, ghermita dai creditori, può fallire del tutto alla sua funzione di risarcimento. Il pensiero di previdenza, che ha sorretto la virtù del padre di famiglia nel periodico sacrificio del premio, può restare deluso proprio quando la disgrazia batte alle sue porte. Un codice, dominato dallo spirito sociale, avrebbe confidato meno nelle fallibili energie della libera previdenza, e ne avrebbe difeso più efficacemente gli scopi.

*
* *

Le società cooperative sono sorte dalle classi più umili come una protesta e un rimedio contro le esigenze e i soverchi guadagni degli imprenditori: furono costituite fra operai per assumere direttamente gli appalti e ripartirsene i profitti, dai consumatori per provvedersi delle derrate più a buon mercato nei luoghi di origine; dai piccoli agricoltori e dai piccoli commercianti per sottrarsi alle usure e alle differenze del capitale.

Ma anche in questo problema lo stesso errore di metodo nel codice nostro, la stessa sollecitudine pei capitali già costituiti, la stessa trascuranza per le umili forze del risparmio e del lavoro. Nel regolare la cooperazione esso tenne presenti soltanto le Banche popolari, già cresciute nel nostro paese a molta dovizia di capitali. E poiché esse esercitano in realtà le operazioni di banca a beneficio degli azionisti, così nell'ordinamento delle cooperative il codice ci diede il tipo di una società per azioni più libera e favorita nei suoi movimenti.

Se il legislatore avesse esaminato le forme più umili della cooperazione di consumo e di lavoro avrebbe trovato l'essenza della cooperazione in un concetto che, non ostante la varietà delle sue applicazioni, ormai è costante. Il concetto che, a mio avviso, nella evoluzione storica dell'istituto è venuto sempre più in evidenza fino a scoprirsi luminosamente è questo: vi ha il carattere essenziale della cooperazione solo in quelle società che ripartiscono i profitti fra coloro che concorsero a produrli; in esse il capitale, messo in una condizione subordinata, deve ritrarre quel solo beneficio che è necessario per invogliarlo a venire in aiuto della cooperazione. Applicando questo concetto, la cooperativa riesce a rendere più economico il consumo, più agevole il credito, più proficuo il lavoro, perché toglie il profitto agli azionisti che non lavorano per distribuirlo fra i cooperatori in ragione del loro lavoro sociale.

Attingendo le regole del nuovo istituto agli umili ma fecondi esempi delle società di consumo e di lavoro, il legislatore avrebbe posto un limite insuperabile al compenso del capitale dicendo, ad es., agli azionisti, voi

non avrete dai vostri conferimenti oltre il 5%, e tutto il resto avrebbe lasciato ai cooperatori in ragione del loro lavoro. Avrebbe liberato i soci dall'obbligo di anticipare qualsiasi quota di capitale, perché non si può esigere questo sacrificio da chi associandosi cerca un aiuto alla propria miseria. Avrebbe ammesso a far parte della cooperativa anche le donne maritate, liberandole così dall'autorità del marito quando cercano di lavorare per la propria famiglia. Vi avrebbe ammessi anche i minori, perché vi piglierebbero per tempo le abitudini del lavoro, del risparmio e della disciplina sociale. Ma sopra tutto avrebbe proclamato il diritto delle cooperative di esercitare la loro industria anche con chi non è socio. I piccoli commercianti, inquieti di questa concorrenza, divenuti teneri per la circostanza di erronee dottrine economiche, protestano e chiedono al legislatore che le costringa per forza a lavorare soltanto coi soci, confermando un concetto che serpeggia qua e là nelle nostre leggi fiscali. Ma la libertà del lavoro non dev'essere privilegio dei commercianti, e se la cooperazione segna, come io credo fermamente, una fase più progredita dell'ordinamento economico, è bene che essa combatta liberamente e prevalga. La cooperazione, ridotta a lavorare coi soci, sarebbe condannata in Italia a una vita di stenti e di fallimenti. Le cooperative di consumo non potrebbero più fare le loro provviste all'ingrosso, a contanti, nei paesi d'origine, risparmiando nei prezzi. Le cooperative di lavoro non potrebbero più assumere quegli appalti cui occorrono attitudini professionali di operai non appartenenti alla società. Le cooperative di credito non potrebbero più raccogliere coi depositi degli estranei i capitali necessari per concedere ampiamente lo sconto e il prestito ai soci, né potrebbero impiegare le eccedenze di casse collocandole in proficue operazioni bancarie. Ridotte a una grama esistenza, perderebbero ogni forza di propaganda, perché nel sistema della libertà avviene che i clienti della cooperativa messi a parte dei profitti sociali, vantaggiati dalla onestà dei prodotti, dalla mitezza dei prezzi, si persuadano colla esperienza della benefica funzione dell'impresa, e di clienti si trasformano in soci. Ridotte a una grama esistenza, fallirebbero alla loro funzione essenziale, a quella funzione in cui stette e sta la loro ragione di essere, quella di eliminare colla propria concorrenza gli eccessivi guadagni degli intermediari, loro sottraendo la clientela a poco a poco per virtù del proprio ordinamento economico più equo e disinteressato. Tutelare la fioritura di queste imprese che non chiedono nulla per sé, ma rendono tutto il guadagno ai propri collaboratori; che esercitano il commercio non per impulso di speculazione, ma per un attivo sentimento di solidarietà sociale, dev'essere il compito più caro ad un legislatore conscio de' suoi doveri. È mirabile l'osservare il lavoro minuto di riforma che questo principio cooperativo va facendo nella intima struttura dei contratti nei quali si esercita; come la ferrea disciplina contrattuale imposta, ad es., dal commerciante venditore e dal banchiere al suo cliente, si venga mitigando in uno spirito di soccorrevole indulgenza. Non solo l'impresa venditrice rende ai soci i guadagni fatti mercé i loro acquisti, o li accu-

mula in fondi di risparmio e di previdenza a loro beneficio, ma si obbliga a vendere a prezzi fissi onde il guadagno sia equamente diviso fra tutti, ma si obbliga ad accogliere i reclami dei soci in ogni tempo. L'impresa di credito riconosce ad ogni socio il diritto di ottenere il credito nella misura della sua solvibilità e dà la preferenza alle operazioni più utili ai soci e più modeste, e concede proroghe ai pagamenti purché il socio dimostri l'intenzione di redimersi dal debito rimborsandone una parte, e difende l'integrità dell'azione intestata ai singoli soci contro i loro creditori particolari, affinché possa sempre servirsene nei dì del bisogno per ricorrere al credito della società. Nello studio degli statuti delle cooperative io trovai ordinamenti così vibranti di buone intenzioni da riempire di commozione. Ciò che la pratica addita è mille volte più vigoroso e geniale di quanto può immaginarsi a priori colla testa china sui libri.

Se il Codice di commercio fosse soltanto una legge professionale dei commercianti, esso potrebbe rimanere estraneo al presente rinnovamento sociale. Ma avendo esteso il suo impero a ogni ordine di cittadini, avendo accolto nel suo sistema ogni nuova forma di assicurazione e di cooperazione, esso ha assunto nel presente momento una grande importanza sociale. Io volli richiamare l'attenzione dei cultori nei nostri studi su questa missione: se il diritto commerciale si limitasse a studiare i soli fenomeni della speculazione esso cesserebbe di essere il pioniere del diritto privato, perché sfuggirebbe alle influenze più nobili ed operose che vanno trasformando il presente ordinamento economico.

*
* *

In questa solenne occasione in cui vi ho confidato, o studenti, il mio spirito, ho preferito di far la critica del codice e vi ho svelato gli arcaismi del suo sistema su cui premono tanti secoli di storia.

Ma serbiamo la critica pei giorni solenni. Il compito nostro quotidiano sarà più modesto, perché io devo esporvi il diritto vigente. Cercheremo di desumere dalla farragginosa mole delle leggi che a getto continuo escono dal Parlamento, dalla giurisprudenza e dalle consuetudini i sommi principii che governano la materia commerciale. Semplificare il diritto, questo è il vero compito nostro; porre nelle vostre mani di avvocati e di giudici un sistema logico di principii, di regole e di eccezioni che sia ad un tempo il più semplice e il più capace di risolvere il maggior numero possibile di controversie. Se la scuola, se la scienza non avessero questo scopo, si potrebbero chiudere le scuole e sopprimere i libri: il voluminoso repertorio delle leggi e delle sentenze sarebbe il libro dei libri.

Noi dobbiamo aprire le leggi vigenti colla riverenza che si deve ad ogni creazione della storia. La smania del nuovo non deve farci dimenticare

che pel diritto scritto ora nei codici i nostri padri hanno combattuto non meno aspramente di quello che molti di noi combattono pel diritto dell'avvenire; che per ogni regola inserita nel codice vivamente lottarono avvocati nel foro, magistrati nelle loro camere di consiglio; che per la vittoria di quel diritto infiniti dolori e infiniti soprusi tormentarono l'anima umana. Il diritto scritto nei codici custodisce il tesoro delle dottrine, degli ideali e degli interessi legittimati dai secoli; la sua forza di resistenza ci difende contro l'impeto dissolvente delle rivoluzioni.

Imparando sul serio il sistema del diritto vigente riuscirete a formarvi delle convinzioni giuridiche, una virtù che manca in genere agli avvocati e talvolta anche ai magistrati del nostro paese. L'avvocato che non ha convinzioni giuridiche è sempre pronto a far sua la convinzione del cliente e a seguirlo in litigi ove ci rimetterà il denaro e la pace. Il giudice che non ha convinzioni giuridiche e se le forma di caso in caso è facile a subire l'influenza degli uomini potenti o degli amici che lo avvicinano: la pretesa corruzione dei magistrati non ha forse altra causa che la loro ignoranza; si lasciano dominare dall'autorità dei patrocinanti perché tutte le soluzioni sono buone per chi ne sa poco. Quando vi sarete creati collo studio un sistema di convinzioni giuridiche, troverete nella vostra scienza un valido presidio alla vostra morale professionale; sarete probi perché vi costerebbe troppo spezzare la vostra convinzione scientifica. Nel tecnicismo c'è una forza, pur troppo quasi vergine ancora, per rinvigorire il carattere morale del nostro paese.

CESARE VIVANTE
Professore ord. di diritto commerciale
nella R. Università di Roma.

^a Questa prolusione fu letta dal prof. Vivante inaugurando nel 12 dicembre 1898 il suo insegnamento di diritto commerciale nella R. Università di Roma, ove fu chiamato dal voto unanime di quella illustre Facoltà giuridica. (N.d.D.) ^b Questo ricordo si riferisce al prof. Luigi Maurizi, che tenne la cattedra di diritto commerciale in Roma dal 1868 al 1897, seguendo con fine criterio lo svolgimento pratico del diritto nelle leggi e nella giurisprudenza. ^c SUPINO, *La borsa e il capitale improduttivo*. Hoepli, 1898; parte II, pagina 159 e s. ^d A Venezia, 19 settembre 1879; *Temi V.*, 1880, 530. ^e A Venezia, 18 settembre 1891; *Temi V.*, 1892, 91. ^f R. VAN DER BORGHT, *Die Soziale Bedeutung der deutschen Arbeiterversicherung*. Jena, 1898, p. 2 e s.; - BOEDIKER, *Du fonctionnement de l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse en Allemagne*; - *De l'influence de l'assurance contre les accidents sur l'amélioration de traitement des blessés*; - *Congrès internat. des accidents du travail*. Milano, 1894, I, pag. 323, 839.

¹ Uno di questi, di grande suggestione, era stato, ad esempio, tracciato da Pietro Rescigno, all'interno del ciclo di incontri su *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, che, per iniziativa del suo direttore, Lucio De Giovanni, il Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Università federiciana aveva tenuto nel '96 (ne è adesso imminente la pubblicazione negli Atti di quei seminari).

Con la sua sensibilità di giurista attento alla storia, Natalino Irti ha svolto riflessioni non tradizionali sia ne *I cinquant'anni del codice civile* (discorso tenuto nel convegno di studi promosso dall'Università di Milano e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale [4-6 giugno 1992]), che in *Consolidazioni e codificazioni delle leggi civili*, in *Il codice civile*. Atti dei convegni Lincei 106, Roma 1994.

² "Il più perfetto codice civile moderno". A proposito di BGB, diritto romano e questione sociale in Italia, in *SDHI*. 62 (1996) 357 ss. (=1091 ss. della *Riv. dir. comm.* 94 [1996]).

³ Su cui, più ampiamente, v. a p. 5 ss. del XIV di questi *Opuscula*.

⁴ Su di esse - in particolare sulle perplessità nutrite da Brugi, Polacco e Segré nei confronti di quel disegno codificatorio per il suo dottrinarismo e per la sua mancanza di aderenza alla effettiva realtà sociale - si vedano le meditate riflessioni che caratterizzano la relazione tenuta da Antonio Masi in occasione del convegno su *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana* (Ferrara 26-28 settembre 1996) ed intitolata *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, ora in *Riv. dir. comm.* 94 (1996) 1063 ss.

⁵ Nel 1879 si era avuta, infatti, la *Quod apostolicae muneris*; nel 1901 si avrà, invece, la *Graves de communi*.

⁶ *Rerum novarum. L'uomo centro della società e via della Chiesa*. Atti del congresso internazionale interuniversitario 6-9 maggio 1991, Roma 1992, 639 ss.

⁷ Un cenno è tuttavia presente in TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano 1990, 45 nt. nel corso di pagine che lamentano giustamente la esiguità dell'attenzione di cui è fatto oggetto il pensiero di questo gigante della cultura giuridica italiana.

* Il testo riprodotto è tratto da *La riforma sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche*, diretta da Francesco S. Nitti e Luigi Roux, anno VI, volume IX, Anno 1899, Seconda serie, pag. 25-39.

*Un ringraziamento, infine, mi sia consentito di esprimere all'amico Paolo Frascani, ord. di Storia economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, ed all'amico Antonio Venditti, collega e maestro di Diritto Commerciale nella Facoltà giuridica federiciana, per la generosità dei loro suggerimenti e delle loro osservazioni.

*In duecentocinquanta
esemplari fuori commercio*

*Stampato nella Lit. Editrice A. De Frede, Via Mezzocannone 69
Napoli, 29 dicembre 1997.*